



## COMUNICATO UFFICIALE N. 476 DEL 15 NOVEMBRE 2016 TRIBUNALE FEDERALE N.50

Ricorso ex artt. 106 e 109 del Regolamento di Giustizia della società Franzin Val Noce ASD.

### Il Tribunale Federale

Presidente: Romagnoli  
Componenti: Costantini, D'Andria  
Estensore: Romagnoli

Letto il ricorso ex artt. 106 e 109 del Regolamento di Giustizia presentato dalla società Franzin Val Noce ASD avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento del 13.10.2016 (C.U. n.318 del 20.10.2016 C.T. 72), con il quale veniva accolta l'istanza di tesseramento del tesserato Dellavalle Marco, ex art. 16 R.E.T., e veniva autorizzato il nuovo tesseramento dell'atleta con la ASD Alter 82;

preso atto che con il ricorso veniva chiesto a questo Tribunale, in riforma dell'impugnato provvedimento della Commissione Tesseramento, di revocare lo svincolo concesso all'atleta Marco Dellavalle, e per l'effetto annullare il suo nuovo tesseramento con la società ASD Alter 82, con il conseguente ripristino del suo precedente vincolo federale con la società ricorrente Franzin Val Noce ASD;

preso atto altresì come alla base del ricorso, la società ricorrente, oltre a rappresentare una diversa ricostruzione dei fatti, rilevava la presunta nullità ed inefficacia dell'istanza presentata dall'atleta alla Commissione Tesseramento, e la presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato;

lette le memorie difensive della società ASD Alter 82 e dei Sigg.ri Dellavalle e Castiglione, nella qualità di genitori del minore Marco Dellavalle e la documentazione in atti;

sentiti in udienza i difensori delle parti, i quali, riportandosi al contenuto dei rispettivi atti, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;

verificata la regolarità della procedura con la quale i genitori dell'atleta presentavano l'istanza di svincolo ex art. 16 R.E.T.;

letto l'art. 16 del R.E.T., che al comma I recita "*L'atleta di categoria giovanile tesserato per una società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria giovanile cui l'atleta per anno di nascita ha diritto a partecipare per cause non imputabili all'atleta, può chiedere alla Commissione Tesseramento...il tesseramento per altra Società*", al cui dato letterale questo Tribunale ritiene doversi attenere, ed il cui principio, pur

✂

Segue C.U. n. 476 del 15/11/2016 T.F. n.50

contemperando da un lato l'interesse dell'atleta di giocare in un campionato corrispondente alla propria età, e dall'altro quello della società di mantenere il vincolo sportivo, appare evidente, nel senso di voler tutelare la crescita tecnica ed atletica dell'atleta attraverso lo svolgimento dell'attività sportiva insieme ai propri coetanei, in campionati corrispondenti alla fascia di età;


ritenuto che la norma di cui al comma V del suddetto articolo 16 R.E.T. (*"La Società tesserante deve partecipare al campionato giovanile cui l'atleta ha diritto a partecipare in relazione all'anno di nascita. Qualora la Società di appartenenza non partecipi ad alcun campionato giovanile, la Società tesserante può partecipare anche a Campionati giovanili cui l'atleta può gareggiare in qualità di annata ammessa"*), di natura evidentemente "residuale", sia da applicare nell'ipotesi in cui la società di appartenenza non partecipi ad alcun campionato giovanile, e quella tesserante non partecipi al campionato competente per anno di nascita;

ritenuto condivisibile il provvedimento della Commissione Tesseramento, con il quale *"considerato che la società Franzin Val Noce non ha iscritto alcuna squadra al campionato di categoria dell'istante per l'anno sportivo 2016/2017"*, e *"verificata l'iscrizione al campionato under 15 maschile da parte della società ASD Alter 82"*, veniva concesso lo svincolo all'atleta Dellavalle, a nulla rilevando, in questa sede, la circostanza che la società ricorrente - che per sua stessa ammissione non iscriveva alcuna squadra al campionato Under 15, corrispondente alla categoria del Dellavalle - avrebbe potuto inserire l'atleta nella squadra Under 16;

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e dispone addebitarsi il relativo contributo.

Federico Romagnoli  
PRESIDENTE



Maurizio Bertea  
SEGRETARIO GENERALE



Roma, 15 novembre 2016